

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 01/02/2018 Prot.: 0002627 Titolario 1.8.2.6
CRV CRV spc-UPA

2627

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

OGGETTO: **TESTO UNIFICATO**

Progetto di legge n. 52 di iniziativa dei consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali relativo a: **"Discipline del benessere e bionaturali"**.

Progetto di legge n. 88 di iniziativa dei consiglieri Possamai, Barbisan R., Ciambetti, Finco, Finozzi, Gidoni, Rizzotto, Sandonà, Semenzato e Villanova relativo a: **"Discipline del benessere e bionaturali" (testo base)**.

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo unificato dei progetti di legge in oggetto, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 24 gennaio 2018.

Distinti saluti.

D'Ordine del Presidente
Sergio Antonio Berlato
Il Responsabile
Dario Toniolo

Allegati:

- relazione
- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

*Politiche economiche e del lavoro,
politiche per l'istruzione, la formazione,
la ricerca, la cultura e il turismo,
politiche agricole e per la montagna,
caccia e pesca*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 tel/
+39 041 5256370 fax
com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, bonifica)

Testo di legge unificato relativo a: DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIONATURALI

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei progetti di legge:

- **n. 52** di iniziativa dei consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali relativo a :
"Discipline del benessere e bionaturali";
- **n. 88** di iniziativa dei consiglieri Possamai, Barbisan R., Ciambetti, Finco, Finozzi, Gidoni, Rizzotto, Sandonà, Semenzato e Villanova relativo a:
"Discipline del benessere e bionaturali" (testo base)

Licenziato il **24.01.2018** nella seduta n. **90**
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 36	22	=	14
Maggioranza richiesta	n. 19			

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Gianpiero Possamai.
Correlatore il consigliere Simone Scarabel

DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Relazione:

La presente proposta di legge ricalca in toto, con alcune modifiche d'aggiornamento, il PDL n. 247, presentato nella 9^a legislatura in qualità di primo firmatario dal Consigliere Regionale Gianpiero Possamai e depositato in data 9 marzo 2012 alla Presidenza del Consiglio. Con la proposta di legge in esame, si vuole superare l'impasse dovuto all'impugnazione della legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 che individuava le attività denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Nell'ultimo decennio, infatti, in Italia e anche nella nostra regione, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realtà sociale, numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali mediante un approccio globale alla della persona e dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psicofisico ed emozionale della persona. Sono in altrettanta crescita gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche dai quali possano trovare giovamento e miglioramento per la qualità della vita.

Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona.

La presente proposta di legge è il frutto di un lungo lavoro iniziato nella 8^a legislatura e sfociato con la legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 "Inerenti per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali", impugnata dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

I motivi del ricorso riguardavano la violazione del principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, come l'individuazione dei relativi albi, ordini o registri è compito riservato allo Stato, residuando alla Regione solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione, erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;*
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante stimolazione delle risorse vitali della persona;*
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;*
- 4) non interferenza nel rapporto tra professionisti operanti nel settore sanitario e pazienti, astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo e di qualsivoglia altro strumento terapeutico, in quanto estranei alla competenza degli operatori del benessere e bio-naturali.*

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo settore, consentendo di garantire qualità del servizio, la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori, a tutela dell'utenza.

Tutto ciò in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato. Proprio in questo contesto si inserisce la presente proposta di legge.

Si ricorda, infine che tali discipline sono già state normate dalle regioni Lombardia (legge regionale n. 2/2005) e Toscana (legge regionale n. 2/2005).

Analizzando, in breve, l'articolato della presente proposta di legge, si possono sintetizzare le norme in essa previste:

- l'articolo 1 della presente proposta definisce le finalità delle attività denominate discipline del benessere e bio-naturali;*
- l'articolo 2 definisce i principi guida fondanti delle discipline del benessere e bio-naturali;*
- l'articolo 3 individua il percorso di formazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;*
- l'articolo 4 individua le modalità di istituzione del Comitato per le discipline del benessere e bio-naturali che avrà compiti di supporto all'attività della Regione garantendo al proprio interno la massima rappresentatività degli operatori del settore;*
- l'articolo 5 definisce le modalità attuative dei percorsi formativi e i relativi contenuti;*
- l'articolo 6 istituisce l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e relative modalità di iscrizione;*
- l'articolo 7 prevede, che la Giunta regionale promuova, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei;*
- l'articolo 8 disciplina la norma finanziaria.*

In data 1 marzo 2017 si sono svolte le consultazioni con le associazioni e gli operatori del settore delle discipline del benessere e bio-naturali.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima e Quinta Commissione consiliare ai sensi degli articoli 66 e 51 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 24 gennaio 2018 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge nn. 52 e 88 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto, Massimiliano Barison), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto), Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Misto (Stefano Valdegamberi) Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel, Erika Baldin).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Gianpiero Possamai, correlatore il consigliere Simone Scarabel.

DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, e al fine di assicurare a coloro che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto delle stesse, disciplina con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali, ne definisce elementi comuni di esercizio e percorsi formativi volontari, anche ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Art. 2 – Disposizioni comuni alle discipline del benessere e bio-naturali

1. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere globale della persona e non hanno carattere di prestazione sanitaria.

2. Le pratiche di cui al comma 1 sono fondate in particolare sui seguenti principi-guida:

- a) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- b) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- c) importanza dell'educazione e a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

Art. 3 – Percorsi formativi ed attestati di frequenza

1. La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale dell'operatore di discipline del benessere e bio-naturali organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

2. La frequenza dei corsi è volontaria ed ove non risulti superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui al comma 1, è rilasciato attestato di frequenza.

3. La Giunta regionale riconosce le competenze acquisite in contesto formale, informale o non formale come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" in relazione ai percorsi formativi delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all'articolo 5 ed in funzione della iscrizione nell'elenco ricognitivo degli operatori del benessere e bio-naturali di cui all'articolo 6.

Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, ed è composto da:

- a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di formazione professionale, artigianato e tutela della salute, o un loro delegato, che assicurano le funzioni di presidenza;
- b) due rappresentanti nominati d'intesa dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- c) due rappresentanti nominati d'intesa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
- d) tre esperti di chiara fama nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- e) tre rappresentanti nominati d'intesa dalle associazioni operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Il Comitato:

- a) propone alla Giunta regionale i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo volontario;
- b) propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali;
- c) esercita il monitoraggio sulle attività del settore con particolare riguardo agli aspetti di correttezza e qualità delle prestazioni e di tutela del rapporto fra operatori ed utenti e ne riferisce alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

5. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrazione e coordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Art. 5 - Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, con proprio provvedimento provvede alla definizione dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo.

Art. 6 - Elenco ricognitivo degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato elenco.

2. All'elenco possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ed acquisito il relativo attestato di frequenza.

3. L'iscrizione nell'elenco non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

4. La Giunta regionale provvede a pubblicare l'elenco di cui al presente articolo in una apposita sezione del proprio sito web istituzionale.

Art. 7 - Intese interregionali.

1. La Regione può stipulare apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 8 - Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 – Disposizioni comuni alle discipline del benessere e bio-naturali	3
Art. 3 – Percorsi formativi ed attestati di frequenza	3
Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.	4
Art. 5 – Disposizioni attuative	4
Art. 6 - Elenco ricognitivo degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.	4
Art. 7 - Intese interregionali.....	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	5